

ALLEGATO "A"



COMUNE DI MONSUMMANO TERME
(Provincia di Pistoia)

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

ISTITUITO CON DELIBERAZIONE C.C. N. **92** DEL **28 DIC. 2011**



INDICE

- **Art. 1 Finalità**
- **Art. 2 Competenza del Consiglio Comunale dei Ragazzi**
- **Art. 3 Composizione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e durata del mandato**
- **Art. 4 Elettori**
- **Art. 5 Candidati**
- **Art.6 Presentazione delle liste**
- **Art.7 Modalità e tempi delle elezioni**
- **Art. 8 Proclamazione degli eletti**
- **Art. 9 Sedute del Consiglio**
- **Art.10 Compiti del portavoce dei ragazzi**
- **Art. 11 Composizione e compiti del Coordinamento esecutivo del Consiglio dei Ragazzi**
- **Art.12 Risorse assegnate al Consiglio dei Ragazzi**
- **Art. 13 Scioglimento del Consiglio dei Ragazzi**



Art. 3 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DURATA DEL MANDATO

1. Il Consiglio dei Ragazzi è costituito di n. 17 componenti, cioè il Portavoce e n. 16 Consiglieri così suddivisi:

- N. 6 consiglieri per le scuole primarie del Comune;
- N. 10 consiglieri per la scuole secondarie di primo grado del Comune.

2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi dura in carica due anni scolastici ed i componenti non possono essere rieletti.

Art. 4 - ELETTORI

1. Il Consiglio dei Ragazzi viene eletto da tutti gli alunni delle classi 5[^] delle scuole primarie e delle classi 1[^], 2[^] e 3[^] delle scuole secondarie di primo grado del Comune.

Art. 5 - CANDIDATI

1. Possono essere eletti consiglieri tutti coloro che hanno diritto di voto, con esclusione degli alunni della classe 3[^] della scuola secondaria di primo grado, ai quali viene riconosciuto solo il diritto di elettorato attivo.

2. I candidati alle elezioni vengono scelti dai loro compagni nell'ottica delle pari opportunità senza discriminazione di etnia, religione e sesso.

3. Ogni classe interessata potrà presentare al massimo n. 1 candidato.

4. A parità di voti risulterà eletto il candidato più giovane di età.

Art. 6 - PRESENTAZIONE DELLE LISTE

1. In ogni plesso, le classi interessate all'elezione dei loro rappresentanti nel Consiglio dei Ragazzi devono presentare agli elettori della propria scuola un progetto da proporre all'Amministrazione Comunale, che successivamente valuterà tale progetto e ne stabilirà la fattibilità, per una possibile realizzazione sul territorio comunale nell'ambito delle materie di cui al precedente comma 1 dell'art. 2, collegato al nome di un candidato individuato dagli stessi compagni di classe.

2. I capi d'Istituto formano la lista dei candidati disposti in ordine alfabetico, indicando per ognuno le generalità, la classe ed il plesso di appartenenza nonché il titolo del progetto ad esso collegato.

3. Al fine di assicurare la rappresentatività di tutti e due gli Istituti Comprensivi il numero dei Consiglieri deve essere così distribuito:

- per le Scuole Primarie N. 4 per il Primo Istituto Comprensivo e N. 2 per il Secondo Comprensivo;
- per le Scuole Secondarie di Primo Grado N. 7 per il Primo Istituto Comprensivo e N. 3 per il Secondo Comprensivo.

Art. 7 – MODALITA' E TEMPI DELLE ELEZIONI

1. Le elezioni del Portavoce e del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono indette dal Sindaco del Comune di Monsummano Terme
2. Le elezioni si svolgeranno ogni due anni scolastici.



3. La data e le modalità delle elezioni è resa nota dal Sindaco del Comune.
4. Le elezioni si svolgeranno in una giornata scolastica.
5. Il materiale per l'elezione viene distribuito e ritirato da personale comunale.
6. Dopo la votazione le schede ed una copia del verbale delle operazioni di voto saranno consegnate al Sindaco per gli adempimenti relativi alla proclamazione degli eletti e all'insediamento del Consiglio Comunale dei ragazzi. Il verbale delle operazioni di voto sarà affisso all'albo pretorio del Comune per 15 giorni.

Art. 8 - PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

1. Vengono eletti consiglieri i candidati che hanno ottenuto il massimo numero di voti in ogni singola scuola, risultanti dal computo delle preferenze ottenute.
2. Viene eletto Portavoce il consigliere che ha ottenuto il maggiore numero di voti tra tutti i consiglieri eletti.
3. Entro la settimana successiva alla conclusione delle operazioni di scrutinio, i dirigenti scolastici fanno pervenire al Sindaco del Comune di Monsummano Terme i risultati con i progetti e le relative preferenze.
4. Il Sindaco di Monsummano Terme, durante una seduta del Consiglio Comunale, proclama ufficialmente la costituzione del Consiglio dei Ragazzi ed illustra il Progetto presentato dal Portavoce.

Art. 9 - SEDUTE DEL CONSIGLIO

1. Il Sindaco di Monsummano Terme convoca la prima riunione del Consiglio dei Ragazzi.
2. Nella prima riunione del Consiglio, il Portavoce:
 - individua e sottopone all'approvazione dei consiglieri un Coordinamento Esecutivo composto da n. 4 componenti, di cui 2 rappresentanti della scuola primaria e n. 2 rappresentanti della scuola secondaria di primo grado.
3. Il Consiglio dei Ragazzi si riunisce di norma nella sala consiliare del Municipio di Monsummano Terme almeno due volte l'anno e comunque secondo un calendario prestabilito, in orario scolastico ed è coordinato dal Portavoce del Consiglio dei Ragazzi, affiancato dal Sindaco o da suo delegato ed eventualmente da un dipendente comunale per la parte tecnica.
4. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza di metà più uno dei componenti.
5. La votazione in Consiglio avviene di norma attraverso la procedura del voto palese per alzata di mano tranne nei casi in cui il Consiglio stesso, a maggioranza, stabilisca diverse modalità di voto.
6. Le decisioni vengono assunte a maggioranza favorevole dei votanti presenti.
7. Assiste alle sedute un docente individuato dal Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di appartenenza del Portavoce che assume la funzione di Segretario del Consiglio.

Art. 10 - COMPITI DEL PORTAVOCE DEI RAGAZZI

1. Il Portavoce ha le seguenti competenze:



- individua e propone i membri del Coordinamento esecutivo;
- convoca, presiede e coordina le sedute del Consiglio;
- convoca e presiede le sedute del Coordinamento Esecutivo;
- provvede alla sostituzione dei consiglieri in caso di dimissioni o di loro trasferimento in altra scuola di altro Comune, con i primi non eletti tra quelli appartenenti allo stesso ordine di scuola.

Art. 11 - COMPOSIZIONE E COMPITI DEL COORDINAMENTO ESECUTIVO DEL CONSIGLIO DEI RAGAZZI

1. Il Coordinamento Esecutivo è composto da n. 4 componenti, che curano progetti, proposte, approfondimenti da sottoporre, per le rispettive competenze, al Sindaco alla Giunta ed al Consiglio Comunale.
2. Il Coordinamento Esecutivo si riunisce di norma nella sala del Consiglio Comunale in orario scolastico e decide gli argomenti da sottoporre all'attenzione ed al dibattito del Consiglio, previo accordo con l'Istituzione scolastica.

Art. 12 - RISORSE ASSEGNATE AL CONSIGLIO DEI RAGAZZI

1. L'Amministrazione Comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione può individuare un budget in denaro da assegnare al Consiglio dei Ragazzi .
2. Le spese sostenute devono essere riferite a progetti presentati dal Coordinamento Esecutivo di cui al precedente Art. 11 e approvati di comune accordo dall'Amministrazione Comunale e dall'Istituzione scolastica.
3. Non è previsto alcun compenso né al Portavoce, né ai componenti del Coordinamento Esecutivo, né ai consiglieri per la loro partecipazione alle sedute del Consiglio dei Ragazzi.
4. Al Consiglio comunale dei ragazzi può essere concesso un apposito spazio nel Notiziario Comunale in cui pubblicare notizie, articoli, informazioni.

Art. 13 - SCIoglimento DEL CONSIGLIO DEI RAGAZZI

1. Il Consiglio può essere sciolto dal Sindaco di Monsummano Terme, in accordo con i dirigenti scolastici, nel caso in cui i consiglieri si riducano ad un numero inferiore a 16 per impossibilità alla loro sostituzione con le modalità di cui al precedente art. 10.
In tali casi i consiglieri restano in carica per portare a termine i progetti in atto fino alle nuove elezioni, che saranno indette nel mese di ottobre immediatamente successivo.

